

Repubblica Italiana

Alta Corte di Giustizia del Senato

In nome del popolo italiano

La Commissione d'Instruzione, riunita in
Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Senatori:

D'Aguius Michele - Presidente

Cantarus Camillo

De Micheli Giuseppe

Petretti Arnaldo

Rotigliano Leonardo - Membri effettivi
ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel procedimento penale a carico di

Bruchi Alfredo del fu Valentino e fu
Egle Landi, nato a Grosseto il 10 febbraio
1873, residente a Siena, avvocato, Senatore
imputato

a) del reato previsto nell'art. 643 del Codice pe-
nale per avere, prevalendosi della sua influenza
di gerarca fascista e abusando della deficien-
za psichica di Agostino Pacciani, indotto co-
stui a vendergli nel 1938 una casa situata in Mon-
teroni d'Arbia;

b) dei reati previsti negli art. 575, 582 e 583 del
lo stesso codice per avere cagionato la morte di
Agostino Pacciani e nell'attesa (tubercolosi)
del figlio Amadeo, assecurando loro nella stessa
epoca e località, come concessione suppletiva

del presso, alcuni vasi malsani in altro fabbricato di sua proprietà.

Letti gli atti processuali;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in data 15 novembre 1946;

Udita la relazione del Commisario delegato all'istruttoria Senatore Cantarano;

La Commissione rileva:

Con denuncia in data 4 giugno 1946, presentata al Procuratore del Regno di Sicilia e da questo trasmessa per competenza al Presidente del Senato, e con altra successiva, il sig. Pacciani Amvedes, anche a nome della madre Felicia Andeini e dei fratelli Braucante e Gino, addibitava al Senatore Bruchi:

a) di avere, con atti di circonvenzione e servendone principalmente della sua qualità di gerarca fascista, acquistato da Pacciani Agostino (padre del denunciante), deficiente di mente, una casa nell'abitato di Monteroni d'Arbia che aveva interesse di comprare. Allo scopo di meglio indurre il Pacciani alla vendita, il Bruchi, col favore del Segretario comunale e del medico provinciale, il quale non l'avrebbe visitata, avrebbe fatto dichiarare ipocriticamente inabitabile la casa stessa;

b) di avere riservato e rilanciato al Pacciani Agostino, vita natural durante, due vasi malsani per uso di abitazione per procurare a lui ed ai parenti gravi malattie al fine di ottenere la morte e prevenire con ogni denuncia contro di lui. Il Pacciani Agostino sarebbe poi effettivamente morto ed il figlio Amvedes avrebbe contratto la tubercolosi. Del tutto poi il Pacciani Amvedes ha, rispetto al secondo fatto, parlato di una responsabilità semplicemente colposa del Bruchi.

Guardando in blocco le denunce, così come

Monteroni d'Arbia
Bruchi

sono state presentate, il primo rilievo che si impone è la loro estrema inattendibilità al punto di non trovare in esse quel tanto che si richiede come minimo per ritenere comunque necessaria un'istruttoria.

Puttavia bene ravvisò il Presidente del Senato, con sua ordinanza dell'8 giugno 1946, di rimettere, per evidenti ragioni di opportunità, gli atti alla Commissione d'istruzione per l'ulteriore corso di giustizia. L'istruttoria è stata compiuta in tutte le circostanze enumerate dal denunziante per quanto visionarie e cervellotiche come le ha definite il Pubblico Ministero.

Quanto al primo addebito, dalle dichiarazioni particolarmente dei testi Gito Lorenzini (fogli 11, 31 e 78), Don Riccardo Sprignoli (fogli 73), Santi Romi (foglio 77), Gino Menarelli (fogli 81 e 82) risulta che il defunto Agostino Pacciani era un misantropo, un po' stanco, evaro, ma tutt'altro che deficiente di mente perché bene sapeva attendere ai propri affari: che la vendita del suo quartiere fu offerta da lui al Brucchi stendendo lire 42 mila, prezzo superiore al valore effettivo del quartiere stesso, giusta la affermazione del predetto teste Sprignoli (foglio 73) che lo valutava in lire 30 mila. La vendita pertanto non fu il risultato di un'opera da parte del Brucchi e neppure di una sua iniziativa. Infatti il Pacciani, dopo la dichiarazione di inabitabilità del quartiere di sua proprietà, dovuta al fatto di essersi verificati casi di tifo, trovò tutta la sua convenienza di offrirla in vendita al Brucchi il quale, perché confidente, poteva offrire un prezzo superiore a quello di qualsiasi altro eventuale acquirente.

Che poi la dichiarazione di inabitabilità per ragioni igieniche del quartiere fosse dovuta, come afferma il denunziante, ad illecite usa-

noce del Bruchli sia presso l'autorità comune
le di Monteroni d'Arbia e presso il tuo amico
medico provinciale il quale avrebbe richiesto det-
ta dichiarazione senza neppure visitare il quar-
tiere, è il frutto di un'arbitraria deformazione
dei fatti.

In tal punto risulta che il medico provincia-
le, che a quel tempo era nominato al Bruchli
avuta notizia di casi di tifo verificatisi in quel-
la località, unitamente al sanitario comune
visitò il quartiere e, constatane l'inevitabili-
tà, richiese (com'era suo dovere) all'autorità
comune la prescritta dichiarazione. E la ine-
vitabilità del quartiere era così evidente che
lo stesso Bruchli dopo l'acquisto dovè procedere
alla sua totale distruzione ricostituendola ex no-
vo dalle fondamenta.

Quanto all'altro addebito, la versione
del denunziante, come la definisce il Pub-
blico Ministero nella tua requisitoria, è an-
cora più visionaria.

Che il Bruchli, al fine di impedire che
il Pacciani Agostino potesse un giorno denun-
ziare all'autorità giudiziaria tutte le sue
malefatte per venire in possesso del quartiere,
avere ideato di offrire in uso, vita natural
durante, un quartierino di sua proprietà
del tutto ant igienico per procurare la morte
del Pacciani e di tutti i suoi familiari, è
addirittura aberrante.

Comunque l'appartamento dato in uso,
se freddo d'inverno e caldo d'estate, era,
per concordi dichiarazioni di testi, igienici-
amente sano: in precedenza era stato abi-
tato da altri inquilini i quali non avevano
risentito alcun pregiudizio alla loro salute.
È certo poi che dal punto di vista igienico
l'appartamento dato in uso dal Bruchli è,

nei confronti di quello abitato in precedenza dalla famiglia Pacciani, di gran lunga più sano: quest'ultimo era sottoposto al suolo di qualche metro, soggetto quindi alle acque e alla melma che le acque piovane vi depositavano, non pavimentato, con mura che fessuravano umidità, e dotato di un gabinetto di decenza costituito da un buco nel mezzo della camera da letto, coperto da un semplice mantone, ove tutti si scaricava.

È del resto provato, e ciò è decisivo, che il Pacciani Agostino, come si desume da certificati prodotti dell'autorità comunale e del direttore dell'Ospedale di Siena, morì nel 1944, dopo avere abitato per circa sei anni nel quartiere datogli in uso dal Bruchi, all'età di 74 anni per setticemia renale, ed il figlio Amedeo, che denunciava di aver contratto nell'abitazione ceduta dal Bruchi la tubercolosi, fu invece colpito da tale infezione molto prima e precisamente quando era nel seminario di Pisa.

Ciò premesso, le denunce del Pacciani Amedeo, presentate due anni dopo la morte del padre e precisamente in un periodo turbulento nel campo politico, potrebbero apparire come determinate dal fine di speculare sulla posizione politica e sociale del Bruchi.

Comunque, date le risultanze dell'istruttoria, tutto autorizza a concludere che da parte del Bruchi non ci sono stati né inganni, né scopi di illecita speculazione. Fatti le circostanze che hanno preceduto e seguito l'acquisto del quartiere di proprietà Pacciani dimostrano con chiara evidenza che al senatore Bruchi nulla si può imputare che rappresenti una violazione di norme della giustizia penale, né che egli si sia spinto ad evadere

alla legge dei suoi doveri morali.

Per questi motivi

Visti gli articoli 575, 582, 583, 589, 590 e 643 del Codice penale, 752 e 378 del codice di procedura penale e 17 e 18 del Regolamento giudiziario del Senato.

In conformità della requisitoria del Pubblico Ministero, la Commissione d'istruzione
Dichiara

non doversi procedere nei confronti del senatore
Alfredo Bruchi in ordine alle imputazioni a
schiaffo per insubordinazione dei fatti.

Con deciso in Camera di Consiglio il 22 novembre 1946.

T particolarmente. Portella approvata.

Il Presidente

Michel D. Morsini

Il cancelliere
Bruno F. F. F.

10.1.47

Cartellino

G. Morsini

addi 30/4 1947 copia autentica alla prefettura di Ancona
Pacurari, previa autorizzazione presidenziale. G. Morsini